



I decreti di aggiornamento dei parametri pensionistici: Due, nessuno, uno?

di **Red. Ref.** | www.reforming.it

« Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole, per sé, sono vuote? Vuote, caro mio. E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele; e io nell'accoglierle, inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto d'intenderci, non ci siamo intesi affatto. »

[Luigi Pirandello - Uno, Nessuno, Centomila](#)

- Introduzione
- Il decreto su aggiornamento vita attesa a 65 anni
- Il decreto su aggiornamento dei coefficienti "Dini"
- Aspetti procedurali e informativi sottovalutati
- Una proposta di razionalizzazione

Le regole di pensionamento e quelle di calcolo delle pensioni sono basate su parametri aggiornati ogni due anni. Per i requisiti anagrafico–contributivi, che seguono la dinamica della vita attesa a 65 anni, l'adeguamento è formalizzato con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita (i cosiddetti "Dini"), che dipendono, oltre che dalla vita attesa alle varie età, anche dalle probabilità di lasciare eredi reversibili di diverse categorie, c'è un decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I due decreti hanno natura puramente ricognitiva. È proprio necessario che i decreti siano due e vengano pubblicati anni diversi e in momenti diversi dell'anno? Ci sono margini di miglioramento nella organizzazione dei tavoli tecnici che preparano il contenuto dei decreti, e soprattutto nella diffusione al pubblico di informazioni sui risultati del lavoro di questi tavoli? La rilevanza del tema imporrebbe che, all'automatismo degli aggiornamenti che la legge appositamente [sottrarre a valutazioni politiche contingenti](#), facciano da contrappeso la massima linearità e la massima trasparenza dalla procedura. È davvero così oggi?

Il decreto su aggiornamento vita attesa a 65 anni

I requisiti di età e di anzianità contributiva per il pensionamento sono aggiornati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In attesa del settimo che dovrebbe essere ufficializzato entro la fine dell'anno, **sinora gli adeguamenti sono stati sei:**

- il primo (+ 3 mesi), con decorrenza 2013, [ufficializzato a dicembre 2011](#);
- il secondo (+ 3 mesi), con decorrenza 2016, [ufficializzato a dicembre 2014](#);
- il terzo (+ 5 mesi), con decorrenza 2019, [ufficializzato a dicembre 2017](#);
- il quarto (nullo), con decorrenza 2021, [ufficializzato a novembre 2019](#);
- il quinto (nullo), con decorrenza 2023, [ufficializzato a ottobre 2021](#);
- il sesto (nullo), con decorrenza 2025, [ufficializzato a luglio 2023](#).

Sulla base dei più recenti [indicatori demografici rilasciati dall'ISTAT](#), i decreti formalizzano la variazione della speranza di vita a 65 anni. In particolare, il decreto emanato nell'anno $< t >$ adegua i requisiti a decorrere dall'anno $< t+2 >$, e la misura dell'adeguamento è pari alla differenza tra, da un lato, la media della speranza di vita a 65 anni negli anni $< t-1 >$ e $< t-2 >$ e, dall'altro, la media dello stesso indicatore negli anni $< t-3 >$ e $< t-4 >$. Il mese di emissione del decreto è stato sinora variabile, quasi sempre verso la conclusione dell'anno $< t >$ anche se nell'ultimo *round* (il sesto) è stato luglio.

Dalle premesse all'articolato dei vari decreti emerge che la quantificazione della variazione (il contenuto tecnico) è comunicata dal Presidente dell'ISTAT con nota indirizzata, presumibilmente, al Ministro dell'economia e forse anche al Ministro del lavoro, oppure direttamente al Ragioniere generale dello stato (per l'Economia) e al Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative (per il Lavoro). Guardando ai sei aggiornamenti sino a oggi, la nota dell'ISTAT è sopraggiunta qualche mese prima del decreto, tra maggio e luglio dell'anno $< t >$, incorporando i nuovi dati demografici che normalmente sono rilasciati in primavera.

Mentre i decreti, pur con qualche difficoltà, sono rinvenibili in rete (non sono, per fare un esempio, su [Normattiva](#)), le note tecniche dell'ISTAT sembrano invece non disponibili e, se lo sono, o ne va fatta esplicita richiesta oppure, plausibilmente, sono archiviate in qualche *directory* di non immediato accesso sui siti *web* istituzionali.

Il decreto su aggiornamento dei coefficienti "Dini"

I coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita (i cosiddetti "Dini") sono aggiornati con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento dei coefficienti è stato previsto sin dal 1995 (L. 335/1995), con frequenza che, inizialmente decennale, è stata poi cambiata in triennale e poi rivista ancora in biennale in sincronia con l'aggiornamento dei requisiti anagrafico-contributivi di uscita (paragrafo precedente). In totale, **i coefficienti sono stati rivisti sette volte:**

- la prima volta con decorrenza 2010, con [L. 247/2007 \(art. 1, comma 14\)](#);

- la seconda volta con decorrenza 2013, con [decreto direttoriale di maggio 2012](#)¹;
- la terza volta con decorrenza 2016, con [decreto direttoriale di giugno 2015](#);
- la quarta volta con decorrenza 2019, [con decreto direttoriale di maggio 2018](#)²;
- la quinta volta con decorrenza 2021, con [decreto direttoriale di giugno 2020](#);
- la sesta volta con decorrenza 2023, con [decreto direttoriale di dicembre 2022](#);
- la settima volta con decorrenza 2025, [con decreto direttoriale di novembre 2024](#).

Nel complesso degli aggiornamenti, si riconoscono alcuni fatti significativi. Il decreto direttoriale dell'anno $\langle t \rangle$ adegua i coefficienti a decorrere dall'anno $\langle t+1 \rangle$. Il mese di emissione del decreto è stato sinora variabile, e negli ultimi *round* si è collocato verso la fine dell'anno $\langle t \rangle$. A partire dal rinnovo con decorrenza 2019, tramite il sito *web* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si accede facilmente a una pagina dedicata al singolo *round* di aggiornamento con due documenti allegati e scaricabili: da un lato il decreto direttoriale e, dall'altro, la nota tecnica di supporto redatta dalla Conferenza dei servizi con la citazione delle note con cui l'ISTAT ha trasmesso i dati necessari, che in questo caso non riguardano solo il calcolo della speranza di vita alle varie età a cui si può decidere di pensionarsi, ma anche quello delle probabilità di sopravvivenza di eredi reversibili e del differenziale medio di età tra *de cuius* ed eredi reversibili. Le note dell'ISTAT sono citate ma non scaricabili.

Si possono fare solo ipotesi sul perché da qualche anno a questa parte la procedura di aggiornamento dei coefficienti "Dini" sia più sistematica e benefici di maggior trasparenza e maggior *disclosure*. È possibile che questo dipenda dal fatto che il calcolo, e quindi l'aggiornamento, dei coefficienti sia più complesso di quello della vita attesa a 65 anni, dal momento che qui la vita attesa va calcolata sull'intero intervallo chiuso di età [57:71] e, in più, bisogna considerare anche le probabilità di lasciare eredi reversibili. C'è indubbiamente un maggior grado di sofisticazione. Tuttavia, i dati di base sono tutti di fonte ISTAT, e si può presumere arrivino al tavolo tecnico, che deve preparare il contenuto del decreto, già con un avanzato livello di elaborazione³.

Aspetti procedurali e informativi sottovalutati

Alla luce degli elementi schematizzati nei precedenti paragrafi, si possono proporre alcune modifiche che, a parità di dati necessari e di elaborazioni tecniche, aumentino la trasparenza delle procedure di aggiornamento automatico di quelli che sono ormai i parametri più importanti del primo pilastro pensionistico: i requisiti anagrafici e contributivi per l'uscita, e il coefficiente da applicare al montante nozionale per trasformarlo in rendita vitalizia. Proprio perché sono "pietre di volta", il loro aggiornamento deve rispondere a criteri di massima linearità e trasparenza.

¹ La riforma delle pensioni "Fornero" (L. 201/2011) prevede a rendere l'aggiornamento un atto tecnico assolvibile con decreto direttoriale. Con decorrenza 2013, per la prima volta i coefficienti sono estesi alle età tra i 66 ed i 70 anni [57:70].

² Da questo *round* il calcolo dei coefficienti è esteso sino a 71 anni.

³ Non le osservazioni di base sull'universo, ma presumibilmente statistiche già utilizzabili all'interno delle formule di calcolo dei coefficienti "Dini".

Adesso gli aggiornamenti, pur essendo sincroni⁴ e utilizzando entrambi i dati più recenti rilasciati dall'ISTAT, sono affidati a due decreti direttoriali distinti a valenza meramente ricognitiva, dei quali uno a guida Ministero dell'economia con Ministero del lavoro di concerto, e l'altro a guida Ministero del lavoro con Ministero dell'economia di concerto. Oltre a essere emanati in anni diversi e in momenti differenti dell'anno, i due decreti sono anche l'esito di due procedure diverse i cui atti sono disseminati al pubblico su siti *web* istituzionali diversi, con diverso grado di accuratezza, completezza, memoria storica e accessibilità da parte sia dei tecnici sia dei cittadini. Perché tutto questo? Così c'è il rischio concreto che, su un argomento altamente sensibile sul piano sociale, economico, politico, e che si ripresenterà periodicamente in futuro, i due decreti non abbiano nessun valore informativo⁵ e, anzi, veicolino la sensazione che i parametri del sistema pensionistico vengano modificati in maniera opaca, o scaturiscano da *black-box* appannaggio tecnocratico esclusivo. Sarebbe preferibile che i due decreti confluissero in un solo atto, scritto meglio, corredato da informazioni più dettagliate, reso accessibile al pubblico in modalità semplici e stabili nel tempo. Parafrasando liberamente il girgentino Luigi Pirandello: (*adesso*) *Due*, (*per evitare che diventino*) *Nessuno*, (*meglio*) *Uno*?

Inoltre, c'è un altro aspetto che appare oggi sottovalutato. Mentre l'annuncio dell'aggiornamento dei requisiti anagrafico-contributivi avviene con un anticipo di almeno un anno rispetto alla decorrenza dei nuovi valori (avviene in $\langle t \rangle$ per effetti a decorrere da $\langle t+2 \rangle$), l'annuncio dei nuovi coefficienti di trasformazione montante-rendita avviene con un anticipo molto più corto che può arrivare anche a qualche settimana (in $\langle t \rangle$ per effetti a decorrere da $\langle t+1 \rangle$)⁶. Nella configurazione normativa attuale, sembra implicita una valutazione di maggiore importanza dei requisiti anagrafico-contributivi per l'uscita rispetto ai coefficienti di calcolo della rata di pensione, ma è una presunzione giuridica totalmente infondata. Perché mai la pensionanda o il pensionando dovrebbe essere più interessata/o a ricevere il prima possibile notizie se il suo canale di pensionamento si apra tre mesi prima o tre mesi dopo⁷, rispetto all'informazione sul coefficiente di calcolo da cui dipende l'importo della rata mensile di pensione che percepirà, al netto della rivalutazione all'inflazione, per tutta la durata della sua vita attesa? Dal punto di vista del Legislatore, sarebbe meglio porre entrambe le informazioni sullo stesso piano, senza pretendere di interpretare priorità e urgenze che hanno natura profondamente soggettiva.

Infine, pur ricorrendo entrambi a dati di fonte ISTAT, i due decreti, per avere effetti con decorrenza sincrona in $\langle t+2 \rangle$, oggi utilizzano *release* di anni diversi: generalmente (perché dipende anche dai mesi di emanazione), sono i dati più recenti disponibili in $\langle t \rangle$ per il decreto sui requisiti, e quelli più aggiornati disponibili in $\langle t+1 \rangle$ per il decreto sui coefficienti. L'allineamento della base informativa e la parificazione dell'anticipo con cui gli aggiornamenti dei parametri sono resi noti ai cittadini valgono – si crede – la rinuncia ad attendere la *release* ISTAT dell'anno dopo⁸.

⁴ Fanno partire i cambiamenti dalla stessa data di decorrenza.

⁵ Ogni norma dovrebbe avere anche una capacità informativa, soprattutto quando incide su aspetti importanti e intimi della vita del cittadino, che va posto nelle migliori condizioni per potere programmare le scelte sue e della sua famiglia e compierle in maniera avveduta.

⁶ A scopo descrittivo, qui si è ipotizzato che sia sempre $\langle t \rangle$ l'anno di emanazione del decreto. In realtà, se è $\langle t+2 \rangle$ l'anno di decorrenza sincrona degli aggiornamenti sia dei requisiti di uscita sia dei coefficienti di calcolo, oggi accade che il decreto sui requisiti è emanato in $\langle t \rangle$, mentre quello sui coefficienti in $\langle t+1 \rangle$.

⁷ I tre mesi sono solo un esempio della misura dell'aggiornamento del parametro.

⁸ Se l'aggiornamento dei parametri accadesse raramente o *una-tantum*, la rinuncia avrebbe più peso; ma la natura biennale e strutturale degli aggiornamenti lascia dire che adoperare la *release* dell'anno precedente non produce alterazioni significative e, soprattutto, non modifica minimamente il *trend* di medio-lungo periodo degli aggiornamenti dei coefficienti.

La proposta di razionalizzazione di Reforming

Per risolvere le criticità sintetizzate nel paragrafo precedente, si propone di riorganizzare, secondo lo schema seguente, procedure, tempi e modalità di pubblicazione con cui gli aggiornamenti dei parametri pensionistici sono formalizzati:

1. I due decreti direttoriali potrebbero essere condensati in uno solo che, alla luce del tema cui si riferisce, potrebbe essere a guida del Ministero del lavoro con il Ministero dell'economia di concerto⁹;
2. Essendo $\langle t+2 \rangle$ l'anno di aggiornamento a frequenza biennale sincrona dei requisiti anagrafico-contributivi e dei coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita, il decreto unificato sarebbe emanato entro il mese di novembre dell'anno $\langle t \rangle$ ¹⁰, per produrre effetti con decorrenza dall'anno $\langle t+2 \rangle$, di modo che entrambi gli aggiornamenti siano comunicati con il medesimo preavviso di almeno un anno¹¹;
3. Il decreto unificato potrebbe essere archiviato in un apposito spazio sul sito *web* istituzionale dell'INPS, con in allegato i documenti tecnici in base ai quali è stato redatto, dalle note del Presidente dell'ISTAT e dell'ISTAT¹², alla relazione della Conferenza dei servizi per la revisione dei coefficienti "Dini", a ogni altro supporto di dati che i Ministeri competenti ritenessero di condividere o il Legislatore di disporre;
4. Lo spazio dedicato sul sito *web* dell'INPS, oltre a diffondere informazioni sull'aggiornamento prossimo venturo, manterrebbe tutto lo storico degli aggiornamenti precedenti, con in evidenza la serie storica sia degli incrementi della vita attesa a 65 anni sia dei vettori dei coefficienti "Dini" alle varie età di uscita.

Sarebbe una riforma a costo zero, contenibile in un articolo di legge di poche righe, ma con un miglioramento immediato di qualità e chiarezza della normativa, e della sua capacità di informare i cittadini e anche promuovere la consapevole maturazione dell'opinione pubblica sui temi delle pensioni e della previdenza. Su questi temi, nei prossimi decenni, di chiarezza e consapevolezza se ne avrà tanto bisogno.

Red. Ref.
[website: www.reforming.it](http://www.reforming.it)
[e-mail: info@reforming.it](mailto:info@reforming.it)
[twitter: reformingit](https://twitter.com/reformingit)

⁹ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [svolge funzioni di vigilanza](#) sull'INPS.

¹⁰ O meglio ancora sarebbe fissare mese e settimana del mese.

¹¹ Rispetto alla cadenza di oggi (si veda precedente nota in calce 6), sarebbe necessario un iniziale cambio di passo del decreto sui coefficienti, che dovrebbe essere anticipato di un anno: per avere effetti decorrenti da $\langle t+2 \rangle$ dovrebbe essere emanato in $\langle t \rangle$, mentre adesso è emanato in $\langle t+1 \rangle$.

¹² A volte compare la prima dicitura, altre volte la seconda.

Sintesi:

I requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento sono aggiornati ogni due anni in sincronia con l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita. Nonostante entrambi gli aggiornamenti si avvalgano dei dati più recenti rilasciati dall'ISTAT, essi sono affidati a due decreti direttoriali distinti con valenza meramente ricognitiva, dei quali uno a guida Ministero dell'economia con Ministero del lavoro di concerto, e l'altro a guida Ministero del lavoro con Ministero dell'economia di concerto. Oltre a essere emanati in anni diversi e in momenti differenti dell'anno, i due decreti sono anche l'esito di due procedure diverse i cui atti sono disseminati al pubblico su siti *web* istituzionali diversi, con diverso grado di accuratezza, completezza, memoria storica e accessibilità da parte sia dei tecnici sia dei cittadini. Inoltre, mentre l'annuncio dell'aggiornamento dei requisiti di uscita avviene con un anticipo di almeno un anno, l'annuncio dei nuovi coefficienti di trasformazione avviene con un anticipo molto più corto che può arrivare anche a qualche settimana.

Si propone la seguente riorganizzazione:

- I due decreti potrebbero essere condensati in un solo decreto del Ministero del lavoro con il Ministero dell'economia di concerto;
- Il decreto unificato sarebbe emanato entro il mese di novembre dell'anno $<t>$, per produrre effetti con decorrenza dall'anno $<t+2>$, di modo che entrambi gli aggiornamenti (dei requisiti di uscita e dei coefficienti di calcolo) siano comunicati con il medesimo preavviso di almeno un anno;
- Il decreto unificato potrebbe essere archiviato in un apposito spazio sul sito *web* istituzionale dell'INPS, con in allegato i documenti tecnici in base ai quali è stato redatto;
- Lo spazio dedicato sul sito *web* dell'INPS, oltre a diffondere informazioni sull'aggiornamento prossimo venturo, manterrebbe tutto lo storico degli aggiornamenti precedenti.

Sarebbe una riforma a costo zero, contenibile in un articolo di legge di poche righe, ma con un miglioramento immediato della qualità della normativa e della sua capacità di informare e anche aiutare a maturare i cittadini e l'opinione pubblica.

di Reforming sullo stesso argomento o su tematiche collegate:

- [L'1,5% tra montante e rendita](#)
- [INPS, ISTAT, demografia](#)
- [La pensione dei millennials](#)
- [Limiti ordinamentali attempati](#)
- [Sull'assegno pensionistico di garanzia](#)
- ... prossima uscita a commento della Sentenza di febbraio 2025 della Corte costituzionale sull'indicizzazione delle pensioni



22 novembre 2024

È stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione “pubblicità legale”, il [Decreto direttoriale del 20 novembre 2024](#) (file pdf) adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la **revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo**, che aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge.

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà **decorrenza dal primo gennaio 2025**.

Consulta la [Nota Tecnica](#) concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

DECRETO 27 ottobre 2021

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
(GU Serie Generale n.268 del 10-11-2021)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con

...

relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n 1939936/21 del 14 maggio 2021, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2023 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 è pari a -0,25 decimi di anno, considerando per l'anno 2020 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a sessantacinque anni; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,30 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a tre mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

R